



**LICEO STATALE "Alessandro Volta"-** <https://www.liceoalessandrovolta.edu.it/>

**SCIENTIFICO, CLASSICO, SPORTIVO**

Viale dei Mille, 10 - 53034-Colle di Val d'Elsa (SI) C.F. 82001650520 - **Codice Univoco Fatturazione UF2ESV**

☎0577/928828 📠0577/928317 email:[sips010009@istruzione.it](mailto:sips010009@istruzione.it)-[sips010009@pec.istruzione.it](mailto:sips010009@pec.istruzione.it)

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

Il Liceo Statale "A. Volta" di Colle di Val d'Elsa con sede legale in Colle di Val d'Elsa (SI) Viale dei Mille 10/12, Codice fiscale 82001650520, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Papini Lucia, nata a Siena il 19/04/1964 C.F. PPNLCU64D59I726M,

### E

La (inserire il nome della struttura ospitante) con sede legale in.....  
..... (.....) Via..... rappresentata dal  
.....nato a ..... il .....  
Codice Fiscale.....

### PREMESSO

Che il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, all'Art. 7, prevede che le istituzioni scolastiche possano collegarsi mediante un accordo di rete per il raggiungimento di finalità condivise.

▪ Che il suddetto Decreto prevede che l'accordo possa avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento.

▪ Che l'adesione ai contenuti progettuali del presente accordo è stata deliberata dai competenti organi collegiali delle singole istituzioni.

▪ Che le Istituzioni Scolastiche firmatarie del presente protocollo riconoscono che il successo scolastico e formativo rappresenta presupposto per lo sviluppo psicologico e sociale di tutti gli studenti.

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante " - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di competenze trasversali e orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"

ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, lo svolgimento dei percorsi per competenze trasversali e

orientamento costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione competenze spendibili nel mercato del

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “ - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di competenze trasversali e orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”
- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, lo svolgimento dei percorsi per competenze trasversali e orientamento costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33 - 43, i percorsi di competenze trasversali e orientamento sono organicamente inseriti nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante lo svolgimento dei percorsi di competenze trasversali e orientamento gli studenti sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1

1. **(inserire il nome della struttura)** qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue **strutture n.** **studenti** nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta su proposta del Liceo Statale “A. Volta” di seguito indicata anche come ‘istituzione scolastica’.

### Art. 2

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

### **Art. 3**

#### **1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:**

**a)** elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

**b)** assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

**c)** gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;

**d)** monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

**e)** valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

**f)** promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto;

**g)** informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

**h)** assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

## **2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:**

- a)** collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dell'PCTO;
- b)** favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c)** garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d)** pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e)** coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f)** fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

## **3. Le figure dei due tutors condividono i seguenti compiti:**

- a)** predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b)** controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c)** raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d)** elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e)** verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art.20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formative esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

## **Art. 4**

**1.** Durante lo svolgimento del percorso in PCTO scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a)** svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b)** rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c)** mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa

in contesto lavorativo;

**d)** seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;

**e)** rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

## **Art. 5**

**1.** L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

**2.** Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

## **Art. 6**

**1. Il soggetto ospitante si impegna a:**

- a)** garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b)** a somministrare allo studente la formazione specifica in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in base al rischio aziendale a cui è esposto lo studente e a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c)** consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d)** informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e)** individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
- f)** garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività in PCTO, siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste al fine di

prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19 in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale competente.

**Art. 7**

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha scadenza in data **31/08/2027**.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

**Art. 8**

Il soggetto ospitante dichiara (indicare Sì o No):

1. Di essere iscritto al Registro delle Imprese  SÌ  NO
2. Di essere in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dei propri dipendenti  SÌ  NO
3. Che i componenti del CDA sono in possesso della certificazione antimafia  SÌ  NO
4. Che è in regola rispetto alla Legge n. 68/99  SÌ  NO

Colle di Val d'Elsa, lì.....

Timbro e firma per il soggetto promotore (legale rappresentate)

.....

Timbro e firma per il soggetto ospitante (legale rappresentante)

.....